

ATTO DI CONVENZIONE

tra

il COMUNE DI MELENDUGNO, ai fini del presente atto rappresentato

da _____ ;

e

il COMUNE DI OTRANTO, ai fini del presente atto rappresentato da

_____ ;

- Richiamato l'art. 4 dello Statuto comunale del Comune di Melendugno che disciplina i rapporti tra enti locali ai sensi dell'art. 6, c. 2, L. 267/2000;

- Richiamato l'art. xy dello Statuto comunale del Comune di Otranto che disciplina i rapporti tra enti locali ai sensi dell'art. 6, c. 2, L. 267/2000;

- Richiamata la delibera n° ... del ... con la quale il Consiglio Comunale di Melendugno ha approvato la presente convenzione e al contempo ha conferito mandato al funzionario responsabile del settore _____ alla stipula del presente atto;

- Richiamata la delibera n° ... del ... con la quale il Consiglio Comunale di Otranto ha approvato la presente convenzione e al contempo a conferito mandato a _____ alla stipula del presente atto;

Si premette:

- che la loc. "Torre Sant'Andrea", di particolare pregio turistico per le sue note caratteristiche di piccolo centro balneare, ricade in parte nel territorio del Comune di Melendugno ed in parte nel territorio del

Comune di Otranto;

- che si rende necessaria ed improcrastinabile una migliore e più coordinata gestione del relativo territorio da parte dei due comuni interessati, al fine di renderlo più rispondente alle moderne esigenze di igiene e decoro urbano da tempo rappresentate dai proprietari di immobili ivi insistenti, operatori economici, turisti e frequentatori tutti;

- che l'art. 1 comma 2 della legge 65/1986 stabilisce che i comuni "possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato";

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge 65/1986, i comuni in forma associata possono rinforzare i servizi di polizia in particolari occasioni stagionali previo accordo tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto;

- che l'art. 3 della legge regionale Puglia n. 2/1989 prevede la possibilità di gestione in forma associata delle funzioni di polizia municipale;

Tra i comuni di Melendugno e Otranto si conviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 L. 18 agosto 2000 n° 267, quanto segue:

art.1 – OGGETTO. Il Comune di Otranto, per la porzione di territorio di sua competenza ricadente in loc. "Torre Sant'Andrea", costituita dalla zona evidenziata nell'allegata planimetria, che è parte integrante del presente atto, delega al Comune di Melendugno, che accetta, le seguenti funzioni:

a) - manutenzione del patrimonio comunale ricadente all'interno della planimetria allegata, costituito da suolo, sovrasuolo, verde, spazi

pubblici ed aree pubbliche con relative infrastrutturazioni;

b) gestione e regolamentazione dell'uso delle aree medesime anche attraverso l'esercizio, in forma delegata, delle funzioni di Polizia Urbana e Municipale relative alla disciplina del traffico e dei parcheggi, con incameramento al Comune dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada a parziale copertura degli oneri connessi all'attuazione della presente convenzione;

c) – le funzioni di manutenzione ordinaria cui al precedente punto possono essere esercitate dal Comune di Melendugno anche indirettamente attraverso il relativo affidamento a terzi restandone comunque garante nei confronti del Comune di Otranto;

d) - resta inteso tra le parti che il Comune di Otranto continuerà ad incamerare tutte le imposte e tasse relative al territorio di propria competenza.

art. 2 – DURATA. La presente convenzione ha la durata di due anni e avrà effetti nel periodo dal 15 giugno al 15 di settembre. Essa può essere rinnovata entro sei mesi dalla scadenza con l'accordo di entrambe le parti espresso con formali deliberazioni.

Art. 3 - RAPPORTI FINANZIARI. I costi relativi all'esercizio delle funzioni delegate sono integralmente a carico del Comune di Melendugno. Detto ente si impegna a sostenere per le aree di S.Andrea ricadenti nel territorio di Otranto e oggetto della presente convenzione opere di manutenzione per un valore pari almeno al 60% dei proventi, effettivamente incassati, derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada elevate nella suddetta area.

Art. 4 - ORGANI DI CONTROLLO. La verifica in ordine all'efficacia, efficienza ed economicità della presente convenzione si attua attraverso lo strumento della conferenza di servizi come disciplinato dall'art. 14 L. 241/90, cui partecipano entrambi i Sindaci o loro delegati dei Comuni de quibus.

Art.5 - OBBLIGHI . Il Comune di Melendugno si fa carico di eseguire tutte quelle opere, lavori ed attività di gestione del patrimonio comunale necessari per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione; a tal fine, ogni anno, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio Preventivo, convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 4 per presentare il piano dettagliato degli interventi. Il Comune di Melendugno entro il mese di dicembre presenta alla conferenza di servizi il prospetto dettagliato dei costi e dei ricavi rivenienti da detta convenzione.

Art. 6 – REVOCA. La presente convenzione può essere revocata prima delle scadenze innanzi fissate soltanto per gravi negligenze del Comune delegato, per l'evidente mancato raggiungimento dei fini proposti, previa formale contestazione all'altra parte con assegnazione di un congruo termine per la presentazione di controdeduzioni.

Art. 7 - DISCIPLINA TEMPORANEA. Per l'anno in corso, considerato che la stagione estiva è iniziata, ogni eventuale attività, dovrà essere preventivamente concordata tra i Sindaci interessati.

Per il Comune di Melendugno

Per il Comune di Otranto